



Astea

AZIENDA SERVIZI TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE

Insieme al servizio dell'ambiente

Determinazione Amministratore del 29.11.2022

Oggetto: Smartcig **Z2238CE557** - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento del servizio di supporto al RUP ed erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata "TuttoGare" per espletamento della gara relativa al servizio di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) e della frazione organica dei rifiuti solidi urbani – F.O.R.S.U. (codice CER 20.01.08), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Premesso che:

con verbale di assemblea del 22 aprile 2022 il sottoscritto è stato confermato amministratore unico di Astea Multiservizi srl e nel contempo ha accettato l'incarico dichiarando contestualmente l'assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità;

Visto il contratto di servizio rep n° 4643 del 09/08/2021 relativo all'"Affidamento Servizi Pubblici e Servizi Strumentali del Comune di Lavello all' ASTEA Multiservizi Srl per il secondo semestre dell'anno 2021 e per l'anno 2022", con la quale il Comune di Lavello ha affidato all'Astea Multiservizi anche l'onere di conferimento presso impianti autorizzati dei rifiuti individuati con i codici CER 200301 e 200108;

Vista la determina dell'A. U. del 22/11/2022 con la quale ha stabilito l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, demandando al RUP ogni atto inerente e conseguente;

Considerato che si rende necessario acquisire il servizio di supporto al RUP ed erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata "TuttoGare" per espletamento della gara relativa al servizio di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) e della frazione organica dei rifiuti solidi urbani – F.O.R.S.U. (codice CER 20.01.08);

Vista quindi la necessità di procedere con la predisposizione di ogni atto necessario per dare corso alla procedura di cui sopra, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n° 49 Del 25/11/2019 con la quale l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di scioglimento ai sensi dell'art. 30 comma 3 della convenzione per le acquisizioni di beni servizi e lavori in attuazione di accordo tra i Comuni non capoluogo di LAVELLO e VENOSA, conseguendone la possibilità per la società Astea Multiservizi srl di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di recupero dei rifiuti individuati con i codici CER 200301 e 200108 ad idoneo soggetto, da individuarsi ai sensi del D.Lgs.50/2016;

Visto l'art. 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l'art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “.....l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute.....”;

Considerato che Astea Multiservizi non dispone di una piattaforma telematica di negoziazione in grado di assicurare il rispetto del citato art. 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Visto il preventivo ricevuto dalla società Studio Fusinato di Fusinato Antonio, acquisito al protocollo societario al n° 85-C1 del 28/11/2022, che ha offerto del servizio di supporto al RUP ed erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata “TuttoGare” per l'importo di €. 1.500,00 oltre cassa ed I.V.A.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Dato atto che:

- dopo verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta Studio Fusinato in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di 1.500,00 oltre cassa ed IVA;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore,

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire servizio di supporto al RUP ed erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata "TuttoGare" per espletamento della gara relativa al servizio di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) e della frazione organica dei rifiuti solidi urbani – F.O.R.S.U. (codice CER 20.01.08);
- l'oggetto del contratto è il servizio di supporto al RUP ed erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata "TuttoGare";
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con SMARTCIG **Z2238CE557**;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

Verificata, previa richiesta prot. INAIL 35098380 del 29/11/2022, la regolarità contributiva dell'impresa, che risulta in regola fino al 15/02/2023;

D E T E R M I N A

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di supporto al RUP ed erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata "TuttoGare" per espletamento della gara relativa al servizio di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) e della frazione organica dei rifiuti solidi urbani – F.O.R.S.U. (codice CER 20.01.08), alla ditta Studio Fusinato con sede in Via Taranto, n° 26, 74015 Martina Franca (TA), C. F. FSNNTN71R15D122L per un importo complessivo di € 1.500,00 oltre cassa professionale ed iva come per legge;

2) Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale;

5) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Lavello, 29/11/2022

F.to L'Amministratore Unico
Dott. Francesco Muscio